

ALLEGATO A

Oggetto: Domanda di iscrizione all'Albo dei Professionisti per attività di formazione e consulenza del GAL Patavino Soc. cons. a. r.l.

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)

nato a il C.F.

Residente a in via n°

CAP Provincia (.....)

Tel Mail PEC

C.F. P.IVA.

In qualità di (selezionare l'opzione corretta inserendo, ove possibile, l'informazione richiesta fra parentesi):

- ☐ Professionista la cui attività è assoggettata all'obbligo di iscrizione a ordini (specificare estremi di iscrizione)
- ☐ Dipendente di Amministrazione dello Stato, Enti pubblici territoriali, Enti pubblici non economici, Organismi di diritto pubblico, di Associazioni, di unioni, Consorzi, comunque costituiti da detti soggetti (specificare il nome della P.A.)
- ☐ Professore ordinario, professore associato, ricercatore delle università italiane e posizioni assimilate (specificare nome dell'Università e della Facoltà)
- ☐ Altro.....

CHIEDE

L'iscrizione all'Albo dei Professionisti del GAL Patavino per la/le sezione/i di seguito indicata/e (selezionare la/le sezione/i di interesse):

A. Professioni tecniche¹

¹ Il numero tra parentesi rappresenta la "Categoria di opera" di cui al D.M. 143/2013, "Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria". L'asterisco indica che il professionista può svolgere tutte le opere previste nella categoria, mentre in generale, occorre fare riferimento all'ambito previsto dal rispettivo ordinamento professionale. Le categorie sono: 1. Edilizia; 2. Strutture; 3. Impianti; 4. Infrastrutture per la mobilità; 5. Idraulica; 6.

- ☐ A.1 Architetto (1*, 2*, 3, 4, 5, 7, 8)
- ☐ A.2 Paesaggista (1, 7)
- ☐ A.3 Architetto junior (1, 2, 3, 4)
- ☐ A.4 Conservatore (1)
- ☐ A.5 Ingegnere civile e ambientale (1*, 2*, 3, 4*, 5*, 7, 8)
- ☐ A.6 Ingegnere civile e ambientale junior (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8)
- ☐ A.7 Ingegnere informatico e delle telecomunicazioni
- ☐ A.8 Ingegnere dell'informazione (3, 6*)
- ☐ A.9 Geometra (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8)
- ☐ A.10 Perito edile (1, 2, 4, 7, 8)
- ☐ A.11 Dottore Agronomo e Dottore Forestale (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8)
- ☐ A.12 Agronomo e Forestale junior (1, 3, 4, 5, 7, 8)
- ☐ A.13 Perito agrario (1, 3, 4, 5, 7, 8)
- ☐ A.14 Pianificatore territoriale e urbanista (1*, 8)
- ☐ A.15 Pianificatore junior (8)
- ☐ A.16 Tecnologo alimentare (3, 5, 7)
- ☐ A.17 Restauratore di Beni Culturali
- ☐ A.18 Agrotecnico e agrotecnico laureato (1, 3, 4, 5, 7, 8)

B. Altri servizi e forniture

- ☐ B.1 Biologi, botanici, zoologi e professioni assimilate
- ☐ B.2 Avvocato
- ☐ B.3 Esperti legali in enti pubblici
- ☐ B.4 Specialisti della gestione e del controllo nella pubblica amministrazione
- ☐ B.5 Specialisti di gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione del lavoro
- ☐ B.6 Specialisti in contabilità
- ☐ B.7 Specialisti in attività finanziarie
- ☐ B.8 Analisti di mercato
- ☐ B.9 Specialisti in scienze economiche
- ☐ B.10 Esperti in governo e gestione delle aziende
- ☐ B.11 Esperti in governo delle amministrazioni
- ☐ B.12 Esperti in diritto pubblico e privato
- ☐ B.13 Esperti in materia di trattamento dati personali e sicurezza dei dati
- ☐ B.14 Psicologi del lavoro e delle organizzazioni
- ☐ B.15 Esperti di smart-working e pianificazione del lavoro
- ☐ B.16 Esperti di tecnologie digitali e digitalizzazione del lavoro
- ☐ B.17 Esperti di digital marketing e comunicazione
- ☐ B.18 Esperti di relational marketing
- ☐ B.19 Psicologi sociali e della comunicazione

Tecnologia dell'informazione e della comunicazione; 7. Paesaggio ambiente naturalizzazione agroalimentare zootecnia ruralità e foreste; 8. Territorio e Urbanistica.

- ☐ B.20 Esperti in europrogettazione
- ☐ B.21 Esperti in animazione territoriale
- ☐ B.22 Esperti in strategie europee di sviluppo territoriale
- ☐ B.23 Esperti di Coaching e Team Building
- ☐ B.24 Periti informatici
- ☐ B.25 Esperti di CRM e gestione della clientela
- ☐ B.26 Esperti di Big Data e Open Data
- ☐ B.27 Esperti in materia turistica
- ☐ B.28 Esperti in materia culturale

E DICHIARA

sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di falsa dichiarazione, quanto segue:

- ☐ non si trova nelle condizioni previste dagli articoli 94 e 95 ("Cause di esclusione", si vedano le note in calce alla scheda)ⁱ e 98 del D.lgs. 36/2023 e dall'articolo 1 bis – comma 14 – della Legge 383 del 18/10/2001 e s.m.i che:
- ☐ dispone di adeguate capacità tecniche, professionali e adeguata capacità economica e finanziaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 100 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 e ss.mm e ii.;
- ☐ (*per i soggetti tenuti*) è iscritto alla CCIAA per attività compatibili con quelle indicate nella presente scheda ovvero, se residente in altri stati membri, nei pertinenti registri professionali e commerciali dello stato di appartenenza;
- ☐ è in possesso di tutte le licenze, concessioni, autorizzazioni ed altri provvedimenti amministrativi necessari per la legittima prestazione dell'attività per la quale si richiede l'iscrizione;
- ☐ è in regola nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS e INAIL (posizione INPS n. _____ sede di _____; posizione INAIL n. _____ sede di _____; altro ENTE _____).

In riferimento al Regolamento per la gestione dei conflitti di interesse del GAL Patavino <https://www.galpatavino.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generalii/>:

- ☐ di aver preso piena cognizione del "Regolamento per la gestione dei conflitti d'interesse" del GAL PATAVINO e delle norme negli stessi contenute;
- ☐ l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, con il GAL PATAVINO;

☐ di trovarsi nella seguente situazione di conflitto di interesse:

Inoltre:

- ☐ di essere cittadino italiano o di uno di Stato membro dell'Unione Europea e di godere dei diritti civili e politici;
- ☐ di accettare integralmente le condizioni previste nell'Avviso Pubblico per la formazione dell'Albo dei Professionisti;
- ☐ di non essere in pendenza di lite con il GAL Patavino Scarl e Regione Veneto;
- ☐ di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione inerente le informazioni contenute nella presente scheda;

Allo scopo allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità e il proprio Curriculum Vitae, impegnandosi altresì a fornire le integrazioni documentali eventualmente richieste dal GAL Patavino e a comunicare tempestivamente aggiornamenti e modifiche sostanziali.

Infine autorizza il GAL Patavino Scarl, ai sensi del Reg. UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, al trattamento dei propri dati personali per le finalità proprie dell'espletamento della procedura e per tutto quanto inerente i procedimenti conseguenti, autorizzando in particolare il GAL Patavino a pubblicare sul proprio sito internet il proprio nominativo all'interno dell'Albo dei Professionisti e, in caso di selezione, di pubblicare sul sito web il proprio Curriculum Vitae.

Luogo e data

Firma

.....

Allegati:

- ☐ **Fotocopia di un documento di identità in corso di validità**
- ☐ **Curriculum Vitae in formato Europass sottoscritto**

MOSAICO

PREZIOSO

Pag. 4 di 9

www.galpatavino.it

D.Lgs. 36/2023

Art. 94 Cause di esclusione automatica

1. È causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;

e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;

g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. È altresì causa di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:

a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli istitutori e i procuratori generali;

f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;

g) del direttore tecnico o del socio unico;

h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

4. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

5. Sono altresì esclusi:

a) l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;

c) in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n.

241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

d) l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;

e) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

f) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

6. È inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

7. L'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.

Art. 95 Cause di esclusione non automatica

1. La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti:

a) sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;

b) che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile;

c) sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;

d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;

e) che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.

2. La stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga, sulla base di qualunque mezzo di prova adeguato, che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'allegato II.10. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 3, lettera h), dell'articolo 98, l'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando:

MOSAICO

PREZIOSO

Pag. 6 di 9

www.galpatavino.it

- a) il reato è stato depenalizzato;
- b) è intervenuta la riabilitazione;
- c) nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
- d) il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
- e) la condanna è stata revocata.

Art. 98. (Illecito professionale grave)

1. L'illecito professionale grave rileva solo se compiuto dall'operatore economico offerente, salvo quanto previsto dal comma 3, lettere g) ed h).

2. L'esclusione di un operatore economico ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera e) è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;
- b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore;
- c) adeguati mezzi di prova di cui al comma 6.

3. L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;
- b) condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
- c) condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;
- d) condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;
- e) condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;
- f) omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione;
- g) contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;
- h) contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, di taluno dei seguenti reati consumati:

- 1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;
- 2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- 3) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;
- 4) i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
- 5) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

4. La valutazione di gravità tiene conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa.

5. Le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara e diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità riferita agli elementi di cui al comma 3.

6. Costituiscono mezzi di prova adeguati, in relazione al comma 3:

MOSAICO

PREZIOSO

Pag. 7 di 9

www.galpatavino.it

-
- a) quanto alla lettera a), i provvedimenti sanzionatori esecutivi resi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore;
- b) quanto alla lettera b), la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che rendano evidente il ricorrere della situazione escludente;
- c) quanto alla lettera c), l'intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili;
- d) quanto alla lettera d), la emissione di provvedimenti giurisdizionali anche non definitivi;
- e) quanto alla lettera e), l'accertamento definitivo della violazione;
- f) quanto alla lettera f), gli elementi ivi indicati;
- g) quanto alla lettera g), gli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, o eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, la sentenza di condanna non definitiva, il decreto penale di condanna non irrevocabile, la sentenza non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
- h) quanto alla lettera h), la sentenza di condanna definitiva, il decreto penale di condanna irrevocabile, e la condanna non definitiva, i provvedimenti cautelari reali o personali, ove emessi dal giudice penale.

7. La stazione appaltante valuta i provvedimenti sanzionatori e giurisdizionali di cui al comma 6 motivando sulla ritenuta idoneità dei medesimi a incidere sull'affidabilità e sull'integrità dell'offerente; l'eventuale impugnazione dei medesimi è considerata nell'ambito della valutazione volta a verificare la sussistenza della causa escludente.

8. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato in relazione a tutte e tre le condizioni di cui al comma 2.

-

Informativa in materia di raccolta dei dati personali

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016

In conformità con quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito il "Regolamento") GAL PATAVINO S.C.A R.L., con sede legale in Monselice (PD), Via S. Stefano Superiore 38 (di seguito la "Società") fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali (di seguito i "Dati") effettuato dalla società in qualità di titolare del trattamento.

1. Identità del Titolare del trattamento dei Dati e modalità di contatto

Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento la Società è titolare del trattamento dei Dati relativi ai propri utenti, dipendenti e collaboratori.

Per comunicazioni o richieste la società è raggiungibile via mail all'indirizzo info@galpatavino.it e al numero di telefono 0429 784872.

2. Categorie dei Dati raccolti e trattati

I Dati trattati dalla Società consistono in dati personali conferiti direttamente dagli interessati.

3. Finalità e base giuridica del trattamento e natura del conferimento dei Dati

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali i Dati saranno archiviati raccolti e trattati da per seguenti fini:

- a) dare informazioni agli utenti circa l'esistenza di bandi finanziabili sui progetti di loro interesse;
- b) analizzare le esigenze, anche collettive, degli utenti e trasmetterle agli enti pubblici territoriali ma anche ad enti privati ed associazioni di categoria a fini di promozione dello sviluppo economico del territorio;
- c) assolvimento di obblighi correlati ad impegni contrattuali;
- d) assolvimento ad eventuali obblighi normativi alle disposizioni fiscali e tributarie derivanti dallo svolgimento dell'attività e ad obblighi connessi ad attività amministrativo-contabili;
- e) invio di newsletter e comunicazioni relative ai servizi erogati.

MOSAICO

PREZIOSO

Pag. 8 di 9

www.galpatavino.it

La base giuridica del trattamento per le finalità di cui ad a), b) ed e) è il consenso. Il conferimento dei Dati per i suddetti fini è facoltativo ma l'eventuale mancato conferimento dei Dati stessi e il rifiuto a fornirli comporterebbe l'impossibilità per la Società di erogare le prestazioni ad essa richieste.

Il Titolare può raccogliere un unico consenso per le finalità qui descritte ai sensi del Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali "Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam" del 4 luglio 2013. Il conferimento del consenso all'utilizzo dei dati per le finalità di marketing è facoltativo e qualora l'utente desiderasse opporsi al trattamento dei Dati per tali finalità, nonché revocare il consenso prestato, potrà in qualunque momento farlo, senza alcuna conseguenza, seguendo le indicazioni presenti nella sezione dei "Diritti degli Interessati" della presente informativa.

La base giuridica del trattamento per le finalità di cui a c) e d) è l'esistenza di un contratto. La richiesta di cancellazione dei Dati o l'opposizione all'ulteriore trattamento comporta l'impossibilità di procedere con l'erogazione dei servizi, salvo l'adempimento dei correlati obblighi normativi fiscali e contabili.

4. Modalità di trattamento dei Dati

In ordine alle indicate finalità il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque con modalità tali da garantire la sicurezza e riservatezza dei Dati stessi, oltre al rispetto degli obblighi specifici sanciti dalla normativa. I Dati saranno trattati nel rispetto del principio di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, secondo quanto disposto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento sarà effettuato da personale formalmente incaricato ed adeguatamente formato.

5. Ambito di comunicazione e diffusione dei Dati

I Dati potranno esser condivisi con enti e/o soggetti a cui vadano comunicati. Tali enti e/o soggetti opereranno quali autonomi titolari del trattamento.

I Dati potranno essere diffusi qualora ciò avvenga in adempimento di un obbligo normativo.

In particolare, tramite il nostro sito internet www.galpatavino.it, sezione "Amministrazione trasparente", verranno effettuate le pubblicazioni di cui al decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

6. Conservazione dei Dati

I Dati oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate saranno conservati su supporti cartacei e/o informatici per il periodo necessario all'adempimento degli obblighi contrattuali e di legge.

I Dati saranno conservati per adempiere ad obblighi normativi e perseguire i suindicati fini, in adesione al principio di indispensabilità, di non eccedenza e di pertinenza.

Venute meno le ragioni del trattamento i Dati saranno cancellati, distrutti o semplicemente conservati in forma anonima.

7. Diritti dell'interessato

In relazione ai suddetti trattamenti ciascun interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento.

In particolare, l'interessato ha diritto di chiedere alla società l'accesso ai propri Dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei Dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione degli stessi, ha diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento o di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art 18 del Regolamento.

L'interessato può inoltre revocare in qualsiasi momento il consenso prestato ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento, nonché proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del Regolamento qualora ritenga che il trattamento dei propri Dati sia contrario alla normativa in vigore.

Nei casi di opposizione al trattamento dei Dati ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento la Società si riserva di valutare l'istanza, che non verrà accettata in caso sussistano motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sugli interessi, diritti e libertà dell'interessato. Le richieste vanno rivolte per iscritto alla Società ai recapiti di cui al punto 1.